CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO TRA

La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, con sede legale in Pisa – Piazza Martiri della Libertà n. 33, codice fiscale 93008800505, PEC (Posta Elettronica Certificata) protocollo@sssup.legalmailpa.it, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", nella persona del Prorettore all'Alta Formazione, Prof. Andrea Tenucci, nato a Lucca, il 25 maggio 1978,

E

L' Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 Cagliari, con sede legale in Cagliari – Viale Poetto n. 12 codice fiscale/Partita IVA 03990560926., [PEC (Posta Elettronica Certificata) protocollo@pec.aslcagliari.it, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante" e di seguito indicata anche come "Azienda/Ente", rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Aldo Atzori, nato in Iglesias (CA), il 20/04/1963;

di seguito indicate anche come Parti;

premesso

che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei Master Universitari di I e II livello realizzati dal soggetto promotore, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della Legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e orientamento in imprese o enti, a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della Legge 31 dicembre 1962, n. 1859,

si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli allievi del Master Universitario di II livello in Medicina Subacquea e Iperbarica "Piergiorgio Data" in tirocinio di formazione e orientamento, su proposta della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, ai sensi dell'art. 5 del D.M. attuativo dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196. Il numero degli studenti da accogliere sarà comunque determinato dal soggetto ospitante sulla base delle effettive disponibilità aziendali di volta in volta verificate.

Art. 2

- 1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
- 2. Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione e orientamento è seguita e verificata da un Tutor scientifico, designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo, e da un Tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante (di seguito, congiuntamente anche solo "Tutor"). Il soggetto ospitante si impegna a conferire alla/al Tutor aziendale le deleghe e i poteri necessari al fine del compimento delle attività previste nella presente Convenzione.
- 3. Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda/Ente ospitante, in base alla presente Convenzione,

viene predisposto un progetto formativo e di orientamento, contenente:

- il nominativo della/del tirocinante;
- i nominativi dei Tutor;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'Azienda/Ente ospitante;
- gli obblighi della/del tirocinante;
- le strutture dell'Azienda/Ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici), presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per la responsabilità civile e per gli infortuni.

L'avvio del tirocinio è autorizzato solo dopo il perfezionamento del progetto formativo e di orientamento.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento la/il tirocinante è tenuta/o a:

- a) svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze confidenziali in merito a processi produttivi e prodotti del soggetto ospitante acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

A conclusione del tirocinio formativo e di orientamento la/il tirocinante è tenuto ad elaborare un Project Work, il cui contenuto sarà supervisionato e approvato dai Tutor. A tal fine il soggetto ospitante delega sin d'ora la/il Tutor aziendale, specificamente indicato nel progetto formativo e di orientamento, a verificare i contenuti del Project Work, con particolare riguardo ai dati e alle informazioni aziendali ivi racchiusi nonché all'utilizzo di immagini e/o loghi e/o marchi di proprietà del medesimo soggetto ospitante. Il soggetto ospitante è a conoscenza del fatto che il Project Work sarà depositato nell'archivio digitale delle Tesi del soggetto promotore, nell'ambito della sezione specificamente dedicata, non accessibile pubblicamente.

Art. 5

La proprietà e la gestione dei risultati suscettibili di tutela sarà disciplinata dalla vigente normativa, salvo diversi accordi tra le Parti.

Art. 6

Il soggetto promotore assicura la/il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL (mediante la speciale forma di "gestione per conto" dello Stato, posizione INAIL n. 3144), nonché per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore, all'indirizzo protocollo@santannapisa.it, per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente.

La copertura assicurativa comprende anche eventuali attività svolte dalla/dal tirocinante al di fuori dell'Azienda/Ente rientranti nel progetto formativo.

Art. 7

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", le/i tirocinanti, ai soli fini e per gli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono equiparati ai "lavoratori". Il soggetto ospitante si impegna, pertanto, ad applicare, nei confronti delle/dei tirocinanti, le disposizioni in parola, garantendo alle/ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, informandole/i sulle procedure di emergenza, sui rischi generali e specifici presenti nel luogo di lavoro e, nel caso, addestrandole/i all'utilizzo di strumentazioni, ecc.

In particolare, in materia di formazione

- a) (Formazione generale) il soggetto promotore è responsabile della "formazione generale" sulla sicurezza (art. 37 D.Lgs. n. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti");
- b) (Formazione specifica) il soggetto ospitante è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza (art. 37 D.Lgs. n. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti"). Ai sensi dell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, il soggetto ospitante si impegna a somministrare alle/ai tirocinanti una formazione specifica conforme ai rischi specifici a cui le/i tirocinanti saranno esposti in relazione all'attività svolta, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Il soggetto ospitante è inoltre responsabile della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) laddove previsti.

Per quanto non espressamente disciplinato nella presente convenzione in materia di sicurezza si fa riferimento agli obblighi e responsabilità definiti dalle norme di legge e dal D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 8

La presente Convenzione ha validità per la durata di n. 3 edizioni del Master a decorrere dalla data di stipula, salvo disdetta di una delle Parti con comunicazione preventiva di mesi uno (1), fermo restando il completamento delle attività di tirocinio già avviate.

Art. 9

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione e degli allegati al Progetto Formativo comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione siano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata.

Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 del Reg. UE 679/2016, il "soggetto ospitante" e il "soggetto promotore" sono contitolari del trattamento dei dati personali effettuato in esecuzione alla presente Convenzione. A tal fine, le Parti si impegnano a trattare i dati esclusivamente per la finalità dichiarata

nel presente atto, nel rispetto del principio di trasparenza e dei principi di liceità, proporzionalità e minimizzazione, implementando misure organizzative e di sicurezza adeguate al dettato normativo vigente in materia di trattamento dei dati.

Le Parti si impegnano, per tutta la durata della presente Convenzione - e per tutte le attività ad essa, comunque, riferibili - a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei rispettivi Codici etici e Codici di Comportamento, entrambi visualizzabili sui siti istituzionali, nonché a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e a chiunque partecipi all'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 10

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii. Gli oneri fiscali inerenti all'imposta di bollo sull'originale di cui all'art. 2 della Tabella A – Tariffa Parte I del DPR. N. 642/1972, sono assolti dalla Scuola Superiore Sant'Anna in modalità virtuale (Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 77248 del 02/11/2021). La Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa Parte II del DPR. 131/1986.

Il Prorettore all'Alta Formazione Scuola Superiore Sant'Anna Prof Andrea Tenucci Il Rappresentante Legale
Il Commissario Straordinario
Dott. Aldo Atzori

61ModCONT16